



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI**Presidente****Alessandro BENIGNI****Consigliere Relatore****Patrizia ESPOSITO****Prima Referendaria**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21379-*bis* del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

COOPERATIVA PARATORI GENOVA S.C.A.R.L., ivi

generalizzata, in persona del legale rappresentante omissis,

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. Paolo

Momigliano (pec: paolo.momigliano@ordineavvgenova.it),Niccolò Medica (pec: niccolo.medica@ordineavvgenova.it),Andrea Mozzati (pec: andrea.mozzati@ordineavvgenova.it) eGlaucio Stagnaro (pec: glaucio.stagnaro@ordineavvgenova.it),

tutti del Foro di Genova in forza di atto di elezione di nuovo domicilio depositato il 16 febbraio 2023, dai quali è

rappresentata e difesa nel giudizio iscritto al **n. 21379-bis** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti;

- vista la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 novembre 2023 dalla *Cooperativa Paratori Genova* con cui chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato, a seguito di parere favorevole del Pubblico Ministero, reso l'8 novembre 2023;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024 il relatore, Cons. Alessandro Benigni l'Avv. Glaucio Stagnaro per la convenuta, l'Avv. Andrea Barra del Foro di Genova, su delega degli Avv. Emilio Marco Casali del Foro di Pavia e Roberto Sceda del Foro di Vercelli, per il Dott. omissis, nonché dell'Avv. Bruna Bruni del Foro di Alessandria, per il Sig. omissis, in proprio e in qualità di liquidatore della Società omissis, entrambi convenuti nel parallelo giudizio iscritto al **n. 21379**, da cui è stato separato il fascicolo dell'odierno processo ed il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Adriano Gribaudo;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione le Società "*COOPERATIVA PARATORI GENOVA S.c.r.l.*" e "*omissis*", cessata il 22 settembre 2022, insieme ai rispettivi legali rappresentanti al momento dei fatti (in persona,

rispettivamente, dei Sig.ri omissis), il omissis, attualmente in stato di liquidazione e il Dott. omissis, chiedendone la condanna in solido di **€ 179.558,55** + rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per indebita percezione di contributi pubblici.

2. Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 novembre u.s., la *Cooperativa Paratori Genova* aveva chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato con il parere favorevole del Pubblico Ministero, manifestando la propria disponibilità ad effettuare il versamento, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della somma di **€ 46.557,26**.

Nella camera di consiglio del 30 novembre 2023, il P.M. aveva confermato il proprio parere favorevole.

Con decreto n. 11 del 6.12.2023, questa Sezione giurisdizionale, previa separazione dei fascicoli, accoglieva la relativa istanza, fissando il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per gli adempimenti relativi al versamento, nonché l'udienza in camera di consiglio per l'accertamento del medesimo.

All'odierna udienza le parti processuali, concordemente, hanno chiesto emissione di sentenza di estinzione del giudizio, mentre l'Avv. Barra si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

DIRITTO

L'art. 130 c.g.c consente al convenuto la possibilità di presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, la

richiesta di giudizio abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella specie, a seguito dell'istanza di rito abbreviato da parte del convenuto, la Sezione, con decreto n. 11/2023, accogliendo l'istanza stessa, aveva determinato in complessivi € **46.557,26** - per le ragioni ivi esposte e che qui si intendono interamente richiamate - la somma che l'interessato avrebbe dovuto versare, fissando l'odierna camera di consiglio per l'accertamento dell'avvenuto pagamento.

In atti risulta effettuato il relativo pagamento, come attestato dalla disposizione di bonifico effettuata in favore del Servizio di tesoreria centrale della Banca d'Italia il 4 gennaio u.s., con valuta dell'8 gennaio u.s. e la nota con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato che la relativa somma non è ancora stata imputata al capitolo di spesa n. 3440, correttamente indicato dal difensore del convenuto nella lett. p.e.c. inviata il medesimo giorno e correttamente ricevuta.

L'art. 45 delle "Istruzioni sul Servizio di Tesoreria", emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, dispone che:

a) «tutte le somme dovute, per qualsiasi titolo, all'Erario debbono affluire nelle casse dello Stato – Tesoreria centrale o Tesorerie provinciali – nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni»;

b) «ai fini del rispetto dei termini previsti da leggi fiscali o da

	<i>altre norme, i versamenti con bonifico bancario ... si</i>	
	<i>intendono effettuati nella data indicata sulla ricevuta o</i>	
	<i>sulla comunicazione di bonifico rilasciata dalla banca»;</i>	
	c) <i>«le ricevute di versamento in conto corrente postale e i</i>	
	<i>documenti attestanti il versamento con bonifico bancario e</i>	
	<i>postale hanno valore liberatorio nei confronti dei debitori e</i>	
	<i>degli agenti contabili dello Stato e sono portati a discarico</i>	
	<i>nelle contabilità e nei conti giudiziali», a prescindere perciò</i>	
	<i>dall'imputazione del versamento al corrispondente</i>	
	<i>capitolo di bilancio, costituente una mera operazione</i>	
	<i>interna.</i>	
	Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la	
	declaratoria di estinzione del giudizio.	
	Sono poste a carico del convenuto le relative spese di giustizia,	
	da liquidarsi a cura della Segreteria, con nota in calce.	
	P. Q. M.	
	Visto l'art. 130 c.g.c.,	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando,	
	D I C H I A R A	
	estinto il giudizio in epigrafe, n. 21379-bis del registro di	
	Segreteria, nei confronti della Società COOPERATIVA PARATORI	
	GENOVA S.c.r.l.	
	Pone a carico della medesima il pagamento delle spese, da	
	liquidarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria, con nota a margine, ai	
	5	

sensi dell'art. 31 c.g.c.

Così provveduto in Genova, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandro Benigni

Emma Rosati

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174,
le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa
decisione, si liquidano in € 912,71 (Euro novecentododici/71).

Genova, 5 febbraio 2024

p. Il Direttore della Segreteria

Luca Ughetti

DEPOSITO IN SEGRETERIA 5 FEBBRAIO 2024

p. Il Direttore della Segreteria

Luca Ughetti